

O

## **Legge federale sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera**

*Disegno*

### **Modifica del ...**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il messaggio del Consiglio federale del 22 febbraio 2012<sup>1</sup>,

*decreta:*

I

La legge federale del 19 giugno 1987<sup>2</sup> sulle borse di studio a studenti e artisti stranieri in Svizzera è modificata come segue:

*Ingresso*

visti l'articolo 66 della Costituzione federale<sup>3</sup>

e la competenza della Confederazione in materia di relazioni con l'estero;

visto il messaggio del Consiglio federale del 3 settembre 1986<sup>4</sup>,

*Art. 1 cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 2 cpv. 1 lett. c e 2*

<sup>1</sup> Possono essere impiegati i seguenti mezzi:

c. *abrogata*

<sup>2</sup> Le borse sono calcolate in modo da coprire, nel luogo di formazione, il costo della vita dei borsisti.

*Art. 6 cpv. 2*

*Abrogato*

1 FF 2012 2727

2 RS 416.2

3 RS 101

4 FF 1986 III 149

*Art. 7 cpv. 2 (nuovo)*

<sup>2</sup> Può delegare la competenza alla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca.

*Art. 8* Commissione federale delle borse per studenti stranieri

<sup>1</sup> La Commissione federale delle borse per studenti stranieri consta di rappresentanti delle università svizzere, della Conferenza dei rettori delle scuole universitarie svizzere, della Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali e degli studenti. La Commissione può, secondo i casi, far capo ad altri specialisti.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale elegge i membri e il presidente della Commissione. Le università svizzere, la Conferenza dei rettori delle scuole universitarie svizzere e la Conferenza dei rettori delle scuole universitarie professionali propongono i loro rappresentanti.

*Art. 9* Finanziamento

L'Assemblea federale stanziava mediante decreto federale semplice il credito d'impegno pluriennale per i contributi di cui all'articolo 2 capoverso 1.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.